



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 17 del 15/01/2020 – 13/02/2020 Udienza pubblica del 14/01/2020
Massima:	<p>Titolo Banche e istituti di credito – Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Siciliana – Provvedimento della Banca d'Italia di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani e di nomina degli organi straordinari – Mancato coinvolgimento della Regione Siciliana – Violazione del principio di leale collaborazione – Non fondatezza del ricorso.</p> <p>Testo E' dichiarato non fondato il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Siciliana, sorto a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui viene disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani e vengono contestualmente nominati gli organi straordinari, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In attuazione della disciplina introdotta dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49, la Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani ha aderito al gruppo bancario cooperativo ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo. Per effetto di tale adesione la BCC di San Biagio Platani ha perso il carattere regionale e pertanto è sottratta ai poteri di competenza regionale previsti dal d.lgs. n. 205 del 29 ottobre 2012. Spettava dunque allo Stato e, per esso, alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani. Dall'insussistenza della competenza regionale invocata discende, inoltre, l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, il quale viene in rilievo in riferimento a situazioni in cui si sovrappongono competenze di soggetti pubblici diversi. L'infondatezza, in ogni sua parte, del proposto ricorso per conflitto comporta l'assorbimento dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato.</p>



NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19.</p> <p>Parametri costituzionali artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.</p> <p>Altri parametri e norme interposte artt. 1, 2 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio); decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 2016, n. 49; art. 70, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).</p>
--------------	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

